



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1945**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Contenuti delle dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti per esercitare attività di intermediazione sul territorio provinciale ai sensi dell'articolo 17 ter della Legge Provinciale 16 giugno 1983, n. 19 e individuazione della documentazione da allegare alla domanda.

Il giorno **20 Settembre 2013** ad ore **09:10** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

ALBERTO PACHER

Presenti:

ASSESSORI

**MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
UGO ROSSI**

Assenti:

**MARTA DALMASO
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

L'articolo 17-ter della legge provinciale sul lavoro (legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19), prevede la possibilità, sulla base di quanto disposto all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, di autorizzare, limitatamente al territorio provinciale, lo svolgimento di attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale ed attività di sostegno alla ricollocazione professionale, sulla base di requisiti giuridici e finanziari stabiliti con regolamento.

L'autorizzazione allo svolgimento di attività di intermediazione al lavoro, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale consente ai soggetti privati, che dimostrino di possedere determinati requisiti qualitativi e di solidità economico finanziaria, di operare sul mercato del lavoro in concorrenza tra loro e con i servizi pubblici.

Con il D.P.P. n. 7 del 11 giugno 2013 è stato approvato il regolamento che definisce il regime delle autorizzazioni provinciali ed i requisiti richiesti ai soggetti che intendono svolgere le attività suindicate nel solo territorio provinciale. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica del possesso, in capo all'operatore, di requisiti giuridici e finanziari, nonché relativi alle competenze professionali, alle attrezzature e ai locali, stabiliti dalla normativa nazionale. Tali requisiti sono previsti all'articolo 5 del D.Lgs n. 276/2003, nel Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 maggio 2004 e nelle relative circolari applicative.

Con la presente deliberazione si intende richiamare, in via ricognitiva ed in modo sistematico, i suddetti requisiti previsti dallo Stato, quali contenuti delle dichiarazioni sostitutive previste a carico dei richiedenti l'autorizzazione.

Il regolamento provinciale suddetto prevede che con deliberazione della Giunta Provinciale vengano individuati oltre ai contenuti delle dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti, anche la documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione.

Punto qualificante ed innovativo delle procedure di autorizzazione è l'adozione di un procedimento semplificato che si caratterizza per l'utilizzo di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte degli operatori richiedenti.

Udita la relazione,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30);
- Visto il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 maggio 2004;

- vista la legge provinciale 16 giugno 1983 n. 19 (legge provinciale sul lavoro);
- visto in particolare l'articolo 17-ter della citata legge provinciale che prevede che l'autorizzazione allo svolgimento di attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale è rilasciata dalla Provincia sulla base di requisiti giuridici e finanziari stabiliti con regolamento, sentita la Commissione provinciale per l'impiego;
- visto il D.P.P. n. 7 del 11 giugno 2013 con il quale è stato approvato il regolamento denominato "Disciplina dell'autorizzazione provinciale allo svolgimento dei servizi di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale";
- constatato che l'art 6 del medesimo regolamento rinvia a successiva deliberazione l'approvazione della documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione e l'individuazione dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti previsti;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare l'allegato A) denominato "Contenuto delle dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti per lo svolgimento delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale" e documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa.

LA

Allegato A

“Contenuto delle dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti per lo svolgimento delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale e documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione”.

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000 contenute nella domanda di autorizzazione alle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale devono attestare il possesso, in capo al soggetto richiedente, dei requisiti come di seguito specificati.

A - REQUISITI GIURIDICI E FINANZIARI

A.1 – Forma giuridica e capitale sociale

Sono richiesti:

- per l'intermediazione, l'organizzazione in forma di società di capitali, cooperativa o consorzio di cooperative e un capitale sociale versato d'importo non inferiore a 50.000 euro;
- per la ricerca e selezione del personale e per il supporto alla ricollocazione professionale, l'organizzazione in forma di società di capitali, cooperativa o consorzio di cooperative ovvero di società di persone e un capitale sociale versato d'importo non inferiore a 25.000 euro.

A.2 – Oggetto sociale

E' richiesto quanto segue:

- per l'intermediazione, l'attività corrispondente deve essere indicata nell'atto costitutivo come oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo;
- per la ricerca e selezione del personale e per il supporto alla ricollocazione professionale, le distinte attività devono essere indicate nell'atto costitutivo come oggetto sociale, anche se non esclusivo.

I soggetti polifunzionali, non caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo, devono possedere distinte divisioni operative, corrispondenti alle diverse attività svolte, gestite con strumenti di contabilità analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici.

A.3 – Requisiti di onorabilità di amministratori e dirigenti

E' richiesta in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari:

- l'assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale;
- l'assenza, altresì, di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;

A.4 – Affidabilità dell'operatore

L'operatore deve attestare:

- l'assenza di stati di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata, concordato preventivo o di procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
- il rispetto delle norme di legge e contrattuali, nazionali e territoriali, in materia previdenziale e di lavoro.

B - REQUISITI STRUTTURALI

L'operatore deve assicurare l'adeguatezza dei locali.

Il requisito è soddisfatto quando sono garantiti:

- a) una o più sedi operative nel territorio della Provincia di Trento;
- b) la disponibilità di locali destinati allo svolgimento dell'attività oggetto di autorizzazione non condivisi con altri soggetti;
- c) l'apertura al pubblico in orario di ufficio e l'accessibilità ai soggetti diversamente abili ai sensi della normativa statale e provinciale vigente dei locali adibiti a sportello per lo svolgimento delle sole attività di cui alla sezione "agenzie di intermediazione" dell'Albo provinciale delle Agenzie per il Lavoro;
- d) la conformità alla normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro

Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione".

Al fine della valutazione dell'idoneità allo svolgimento dell'attività, in termini di:

- adeguatezza della dotazione del personale e delle competenze professionali,
 - idoneità dei locali, delle attrezzature d'ufficio, informatiche e collegamenti telematici,
- alla domanda di autorizzazione allo svolgimento delle attività di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale e di iscrizione all'albo provinciale delle agenzie per il lavoro vanno allegati:

1. l'elenco delle unità organizzative per le quali è richiesta l'autorizzazione con relativa organizzazione tecnico professionale ed indicazione delle attrezzature d'ufficio, informatiche e collegamenti telematici.
2. la planimetria dei locali che saranno adibiti ad unità operative, ovvero l'indicazione, per ognuno, dei dati catastali.